

Capitolato Tecnico per la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando mediante il ricorso a sistemi elettronici e telematici di negoziazione per la fornitura dei servizi professionali di sviluppo software in ambito GOpenCare 07/2020-12/2021

TD MEPA 1331354 - CIG ZE62D700CD

Sommario

Articolo 1.	Oggetto	3
Articolo 2.	Penali	3
Articolo 3.	Collaudo	4
Articolo 4.	Fatturazione e Pagamenti	4
Articolo 5.	Trattamento dei dati personali	4
Articolo 6.	Subappalto e cessione del contratto	5
Articolo 7.	Contratto e tracciabilità dei flussi finanziari	6
Articolo 8.	Clausola risolutiva espressa	6
Articolo 9.	Ritardo e risoluzione per inadempimento	7
Articolo 10.	Adempimenti per la prevenzione della corruzione	7
Articolo 11.	Sicurezza sul lavoro	8
Articolo 12.	Foro Competente	8
Articolo 13.	Riferimenti ad altre norme	8
Articolo 14.	Allegati	9

Introduzione

L'Azienda provinciale per i servizi sanitari (APSS) è l'ente strumentale della Provincia autonoma di Trento preposto alla gestione coordinata delle attività sanitarie e sociosanitarie per l'intero territorio provinciale.

APSS serve più di mezzo milione di abitanti a cui vanno aggiunti i turisti che determinano quasi 30 milioni di giornate di presenze annue. Può contare sulla collaborazione di circa 8.240 dipendenti che operano in 2 ospedali principali, 5 ospedali territoriali e su tutto il territorio in alcune decine di sedi ambulatoriali distribuite su tutta la Provincia.

L'Azienda garantisce l'erogazione delle prestazioni anche grazie a rapporti contrattuali e convenzionali con alcune strutture ospedaliere e ambulatoriali private, con 52 Residenze Sanitarie Assistenziali e con 758 medici convenzionati. Dato lo speciale regime di autonomia di cui gode la Provincia Autonoma di Trento, l'APSS deve garantire:

i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) previsti dalla normativa nazionale a tutti gli iscritti al Servizio sanitario provinciale ed in particolare:

- o l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli (tutela dagli effetti dell'inquinamento, dai rischi infortunistici negli ambienti di lavoro, sanità veterinaria, tutela degli alimenti, profilassi delle malattie infettive, vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce, medicina legale)
- o l'assistenza distrettuale, vale a dire le attività e i servizi sanitari e sociosanitari diffusi capillarmente sul territorio, dalla medicina di base all'assistenza farmaceutica, dalla specialistica e diagnostica ambulatoriale alla fornitura di protesi ai disabili, dai servizi domiciliari agli anziani e ai malati gravi ai servizi territoriali consultoriali (consultori familiari, Ser.D, servizi per la salute mentale, servizi di riabilitazione per i disabili, ecc.), alle strutture semiresidenziali e residenziali (residenze per gli anziani e i disabili, centri diurni, case famiglia e comunità terapeutiche)
- o l'assistenza ospedaliera, in pronto soccorso, in ricovero ordinario, in day hospital e day surgery, in strutture per la lungodegenza e la riabilitazione
- alcuni livelli aggiuntivi di assistenza a favore degli iscritti al Servizio Sanitario Provinciale e residenti in Provincia di Trento, (ad esempio: prestazioni aggiuntive di prevenzione, assistenza odontoiatrica, tutela dell'handicap, trasporto infermi, assistenza farmaceutica, assistenza protesica, ecc.)

La struttura organizzativa dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (APSS) della Provincia Autonoma di Trento (PAT) si articola in:

- Articolazioni organizzative fondamentali (Dipartimento di prevenzione, Servizio territoriale, Servizio ospedaliero provinciale)
- Aree del Servizio territoriale e del Servizio ospedaliero provinciale
- Unità operative o Servizi
- Strutture semplici o servizi

- Dipartimenti funzionali
- Piattaforme assistenziali.

I sistemi informativi sono considerati un fattore abilitante per i processi essenziali in tutte e tre le linee strategiche ed il Sistema informativo GOpenCare, acquisito con Determinazione 1495/2016 per l'informatizzazione del ciclo di autorizzazione, erogazione, consuntivazione, fatturazione e controllo relativo alle forniture di assistenza integrativa, aggiuntiva e protesica, ne costituisce parte.

Articolo 1. Oggetto

Oggetto del capitolato sono la fornitura di servizi professionali di manutenzione evolutiva per un totale di 110 giorni, a consumo, riferiti:

- all'anno 2020 per un totale di 66 giorni/uomo per la realizzazione delle seguenti attività di sviluppo:
 - Generazione XML per NSO, 5 giorni
 - Formazione on-site, 2 giorni
 - Integrazione con SI per la medicina Legale (invalidità civile), 16 giorni
 - Rinnovi Autorizzazioni COVID-19, 3 giorni
 - Integrazione DEM MMG per piani terapeutici, 40 giorni
- All'anno 2021, per un totale di 44 giorni sulla base delle indicazioni che saranno fornite da APSS ;

Il fornitore si impegna a formalizzare l'offerta tecnico-economica per gli interventi evolutivi di manutenzione evolutiva previsti oltre i primi 66 giorni, entro 30 giorni dalla richiesta di APSS ed a specificare in essa i tempi previsti per la conclusione dell'intervento.

I moduli software sviluppati nell'ambito del contratto sono coperti da garanzia per tutto il periodo del contratto.

Articolo 2. Penali

Saranno elevate penali calcolate in percentuale sul valore del corrispettivo del contratto per ritardi nella formulazione delle proposte tecnico economiche di cui all'oggetto e per il mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione, specificati nell'offerta tecnico-economica, per una percentuale fino a 0,05%, in relazione alla gravità dell'evento, per ogni settimana di ritardo.

Ferme restando le penali di cui sopra, nell'eventualità di errori/disservizi nell'espletamento dell'attività che determinino anche un accertato danno all'immagine dell'APSS e fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno eventualmente patito dall'Azienda, si applica una penale da un minimo di 1% ad un massimo di del 10% da applicare ad insindacabile giudizio dell'A.P.S.S., tenuto conto della gravità dell'infrazione.

Le suddette spese e penalità potranno essere recuperate mediante trattenuta sugli importi dovuti alla ditta e/o sul deposito cauzionale.

Resta inteso, inoltre, che l'APSS, oltre all'eventuale applicazione delle penali previste al presente articolo, riterrà – per estensione di quanto disposto all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 – “inadempimento grave” la mancata o difforme esecuzione delle prestazioni, i ritardi continuativi nella esecuzione delle attività, la difformità fra quanto richiesto o proposto e quanto realmente offerto in termini funzionali, applicativi e prestazionali.

Articolo 3. Collaudo

Gli interventi evolutivi saranno oggetto di collaudo tecnico e funzionale ed il fornitore si impegna a fornire il piano dei test svolti. In caso di collaudo negativo il fornitore deve predisporre la correzione della soluzione software che sarà nuovamente sottoposta a collaudo. I giorni di attesa del secondo collaudo saranno considerati dilazione rispetto ai tempi di realizzazione dell'intervento e quindi eventualmente oggetto di penale.

Articolo 4. Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento della fornitura avverrà su invio di una fatture che saranno emesse al collaudo positivo dell'intervento evolutivo. Il pagamento previsto è a 30 giorni dalla data di verifica da parte di APSS della conformità della fornitura che deve avvenire entro 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere inviate al codice I.P.A. 9RXQPU e dovranno riportare il riferimento al numero di autorizzazione di spesa. L'APSS provvederà, previo controllo delle prestazioni e degli importi fatturati, al relativo pagamento.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).

Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) di APSS.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente. L'ente assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato all'art. 8 del presente Capitolato Speciale.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, APSS opererà, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica di conformità o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 5. Trattamento dei dati personali

Per la natura del contratto, all'atto della sottoscrizione del contratto l'affidatario sarà nominato dall'APSS Responsabile del trattamento dei dati personali (di seguito Responsabile), ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Ue 2016/679, e come tale dovrà attenersi alle istruzioni fornite dalla stessa (allegato 1. Contenuto della nomina a Responsabile del trattamento dati).

Articolo 6. Subappalto e cessione del contratto

Il subappalto è ammesso alle condizioni previste dall'articolo 26 della L.P. 2/2016 e nei limiti stabiliti dall'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016, solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato in sede di offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

Si precisa che l'attività di mero trasporto non è considerata subappalto.

L'Appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dal sopracitato art. 26 della L.P. n. 2/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, APSS procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'Appaltatore.

L'elenco prodotto dall'Appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato da APSS per i controlli di competenza.

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'Appaltatore deve comunicare a APSS le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. APSS controlla i contratti stipulati dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136/2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

L'Appaltatore deve comunicare ad APSS i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'Appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. n. 2/2016 e dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

Relativamente alla cessione dei crediti derivanti dal contratto, qualora la cessione rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e della legge n. 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile ad APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L.P. n. 2/2016.

In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile ad APSS solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.

Il contratto di cessione dei crediti deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità ad APSS, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato ad APSS. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui APSS ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione ad APSS.

Articolo 7. Contratto e tracciabilità dei flussi finanziari

La stipulazione del contratto avverrà mediante inserimento a Sistema del documento di stipula firmato digitalmente. Dovrà essere fornita prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo nella misura di 16 Euro ogni 4 facciate formato A4.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la Ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intende come non avvenuta e l'APSS ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate all'APSS.

Il contraente, a pena di nullità assoluta del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136.

Articolo 8. Clausola risolutiva espressa

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali), a titolo esemplificativo e non esaustivo, e con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:

- ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
- grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore del contratto;
- cessione dell'azienda, cessazione di attività oppure concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione delle previsioni di legge;
- subappalto non autorizzato da APSS;
- il non aver rispettato il termine massimo di 60 giorni solari dall'ordinativo per la consegna e l'installazione dei prodotti;
- ogni altro caso previsto dalla legge, dal contratto o dal presente Capitolato.

Nel caso in cui l'Appaltatore esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 136/2010.

L'Appaltatore inadempiente sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute da APSS.

L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni di legge (artt. 1218, 1256 e 1463 c.c.).

Non potranno essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali APSS non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Appaltatore.

Articolo 9. Ritardo e risoluzione per inadempimento

Qualora il soggetto aggiudicatario sia gravemente inadempiente rispetto alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti articoli 1,2 e 3 e alle tempistiche previste, l'APSS si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, restando libera da ogni impegno.

Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempimenti e ritardi nella prestazione, le Parti fanno rinvio agli articoli 1218 e 1382 del Codice Civile.

Il Direttore del Dipartimento Tecnologie, con propria nota scritta, può invitare ad adempiere entro un termine stabilito.

Decorso il termine stabilito senza che il soggetto aggiudicatario abbia provveduto all'adempimento, il contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 10. Adempimenti per la prevenzione della corruzione

Con la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore assume gli obblighi previsti dalla Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, comma 9 lettera e), della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza della Stazione appaltante, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento della Stazione appaltante può costituire causa di risoluzione del contratto: la Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, può procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto della Stazione appaltante nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso la Stazione appaltante medesima. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dall'art 53 comma 16 ter del DLgs 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'Appaltatore è invitato a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> I documenti operativi vigenti.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Articolo 11. Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al DLgs 81/2008.

L'Appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del personale e dei collaboratori da questi impiegati.

Per la natura della fornitura, il presente affidamento non è soggetto ad obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Articolo 12. Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'esecuzione del contratto, foro competente è quello di Trento.

Articolo 13. Riferimenti ad altre norme

Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento:

- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dal Codice Civile che disciplinano i contratti;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. Ove applicabili;
- alle disposizioni stabilite e/o richiamate dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e dal relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.P. di Trento 22.05.1991 n. 10-40/Leg., pubblicato sul B.U.R. il 20.08.1991 n. 36 e dalla L.P. 2/2016.

S'intende che i concorrenti siano a conoscenza delle disposizioni previste dal presente Capitolato e non sarà, quindi, ammessa alcuna ignoranza in merito.

Il presente capitolato speciale d'appalto deve essere firmato digitalmente in segno di accettazione, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, di tutte le clausole e condizioni ivi previste.

Articolo 14. Allegati

1. Contenuto della nomina a Responsabile del trattamento dati
2. Dichiarazione di partecipazione
3. Dichiarazione sostitutiva atto notorio anticorruzione
4. Dichiarazione soggetti art 80